



Valutazione dei rischi

come applicare le procedure standardizzate

Le nuove indicazioni elaborate dalla Commissione consultiva permanente per le piccole imprese indicano il modello per l'analisi dei rischi aziendali

di **Daniele Campo**,

Avvocato esperto in sicurezza nei luoghi di lavoro




Nell'ottica di contenere i costi delle PMI, storicamente alle imprese meno articolate è stata riconosciuta la possibilità di avvalersi di una semplice autocertificazione.

Con l'art. 29 del D.Lgs. 81/2008, si è previsto che i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate elaborate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.

Le nuove procedure

Con un ritardo di circa due anni, sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2012, è stato pubblicato il Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012, con cui sono state recepite le procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'art. 29, comma 5, D.Lgs. 81/2008 (aziende con meno di 10 dipendenti). Scopo delle procedure è di indicare il modello di riferimento sulla base del quale effettuare la valutazione dei rischi e il suo aggiornamento da parte dei datori di lavoro, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.

Il documento, approvato dalla Commissione consultiva, si compone di due parti: nella prima è articolato il modello procedurale; nella seconda è



Con un ritardo di circa 2 anni, fanno capolino nell'ordinamento nazionale le Procedure Standardizzate di Valutazione dei rischi per le aziende che occupano fino a 10 dipendenti. Vediamo con quali modalità e secondo quali tempistiche gestire il passaggio dall'autocertificazione a tali nuove forme di valutazione dei rischi.



inserita la modulistica per la redazione del documento di valutazione dei rischi aziendale.

Il modello procedurale prevede quattro passi sequenziali, alcuni dei quali articolati in più azioni:

- **PASSO 1** - Descrizione dell'azienda, del ciclo lavorativo/attività e delle mansioni. Tale passo si articola in due azioni (descrizione generale dell'azienda; descrizione delle lavorazioni aziendali e identificazione delle mansioni), cui sono dedicati due moduli (n. 1.1. e 1.2.);
- **PASSO 2** - Individuazione dei pericoli presenti in azienda. A tale passo è dedicato un modulo (n. 2);
- **PASSO 3** - Valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e identificazione delle misure di prevenzione e protezione attuate. Tale passo si articola in 5 azioni (identificazione delle mansioni ricoperte dalle persone esposte e degli ambienti di lavoro interessati in relazione ai pericoli individuati; individuazione di strumenti informativi di supporto per l'effettuazione della valutazione dei rischi; effettuazione della valutazione dei rischi per tutti i pericoli individuati; individuazione delle adeguate misure di prevenzione e protezione; indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate). A tali azioni è dedicato un modulo (il n. 3, suddiviso in due sezioni - "Valutazione dei rischi e misure attuate" e "Programma di miglioramento"), ripartito in colonne;
- **PASSO 4** - Definizione del programma di miglioramento. Tale passo si articola in due azioni (individuazione delle misure per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; individuazione delle procedure per la attuazione delle misure), cui sono dedicate due colonne del modulo 3, sezione "Programma di miglioramento".

La valutazione dei rischi, essendo un processo dinamico, deve essere riesaminata qualora intervengano cambiamenti significativi, ai fini della salute e sicurezza, nel processo produttivo, nell'organizzazione del lavoro, in relazione al grado di evoluzione della tecnica, oppure a seguito di incidenti, infortuni e risultanze della sorveglianza sanitaria.

Si ricorda che i principi generali che devono guidare il Datore di lavoro nella scelta delle misure di riduzione e controllo dei rischi sono contenuti nell'art. 15 D.Lgs. 81/2008.

Non possono avvalersi delle Procedure Standardizzate le aziende che, pur avendo fino a 10 la-

IL NUOVO QUADRO DELLE SCADENZE

1. Le microimprese, che oggi autocertificano legittimamente la propria valutazione dei rischi, devono dal 1° giugno 2013 (scaduta la proroga) scegliere tra regime ordinario e procedura standardizzata.
2. Le imprese, che, pur avendo facoltà di utilizzare la procedura standardizzata, hanno già adottato la procedura ordinaria di valutazione, possono continuare in base alla procedura ordinaria.
3. Tutte le altre imprese non ammesse ai regimi di favore devono continuare in base alla procedura ordinaria.

avoratori, presentano rischi particolari (art. 31, comma 6, D.Lgs. 81/2008), come le aziende industriali a rischio rilevante di cui all'art. 2 D.Lgs. 334/1999; le centrali termoelettriche; gli impianti ed installazioni nucleari di cui agli artt. 7, 28 e 33 D.Lgs. 230/1995; le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni.

Il computo dei lavoratori

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.Lgs. 81/2008, il concetto di lavoratori è più ampio rispetto a quello cui siamo storicamente abituati (lavoratori dipendenti).

In base al dettato normativo, il lavoratore è la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione,





L'INTERPRETAZIONE DELLA NORMA

Procedure standardizzate e aziende con meno di 50 dipendenti

Anche in questo caso, la lettera della legge lascia qualche dubbio in merito alla tempistica con cui le imprese con meno di 50 dipendenti possono avvalersi delle Procedure Standardizzate.

L'interpretazione più garantista (per lavoratori e imprese) pare preferibile e, pertanto, le imprese con meno di 50 dipendenti potranno, in termini di rigore, fare ricorso alle Procedure Standardizzate solo a far data dal 1° giugno p.v., momento in cui le Procedure Standardizzate saranno obbligatorie per le aziende con meno di 10 dipendenti. In base ad un'interpretazione più permissiva, le procedure standardizzate potrebbero essere usate dalle aziende con meno di 50 dipendenti a far data dal 4 febbraio (momento di entrata in vigore del Decreto del 30/11/2012).

anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Ai fini della determinazione dell'organico aziendale, non devono, giusta art. 4 D.Lgs. 81/2008, essere conteggiati solo i seguenti soggetti:

- i collaboratori familiari di cui all'articolo 230-bis c.c.;
- i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento;
- gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le attrezzature munite di videoterminali;
- i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, in sostituzione di altri prestatori di lavoro assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
- i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio, nonché prestazioni che esulano dal mercato del lavoro;
- i lavoratori a domicilio, ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del datore di lavoro committente;
- i volontari, i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile e i volontari che effettuano il servizio civile;
- i lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili;
- i lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222 c.c.;
- i collaboratori coordinati e continuativi, non-

- ché i lavoratori a progetto, ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del committente,
- i lavoratori in prova.

Tempistiche di riferimento

L'art. 29 D.Lgs. 81/2008, come modificato prima dall'art. 1, comma 2, D.L. 12 maggio 2012, n. 57 (coordinato con la L. 12 luglio 2012, n. 101) e poi dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, prevede che l'obbligo di utilizzare le procedure standardizzate scatta *“alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2013”*. La norma cela qualche insidia. Infatti, a una prima lettura, lascerebbe intendere che i datori di lavoro che occupano sino a 10 dipendenti possono continuare a valersi dell'autocertificazione sino al 30 giugno 2013.

In realtà, se teniamo conto anche del capoverso che indica *“fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f)”*, le certezze di cui sopra sarebbero messe in fortissimo dubbio.

Il Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012, secondo quanto dispone il suo art. 2, entrerà in vigore il sessantesimo giorno successivo alla notizia della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, e cioè il **4 febbraio 2013** (sessantesimo giorno dopo il 6 dicembre 2012).

Pertanto, l'obbligo di avvalersi delle Procedure Standardizzate scatterà il **1° giugno 2013** (come chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota n. 32, del 31 gennaio 2013).

Le aziende fino a 50 lavoratori

La legislazione concede alle aziende fino a 50 lavoratori di effettuare la valutazione dei rischi, sulla base delle procedure standardizzate qui descritte. Tali aziende, in caso di non utilizzo di tale opportunità, devono procedere alla redazione del documento di valutazione dei rischi, ai sensi dell'art. 28.

Tali aziende si trovano, pertanto, in una situazione di semplificazione dei loro obblighi. Infatti, le stesse, sino ad oggi obbligate alla redazione del DVR in procedura ordinaria (in forza dell'art.



29, comma 6, secondo capoverso, D.Lgs. 81/2008), dal 4 maggio 2013, potranno avvalersi delle procedure standardizzate in luogo di quelle ordinarie.

Sono escluse dalla possibilità di avvalersi delle procedure standardizzate le aziende che, per particolare condizione di rischio o dimensione, sono chiamate ad effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi dell'art. 28:

- aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a, b, c, d) (indicate sopra);
- aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, connessi alla esposizione all'amianto (art. 29, comma 7).

Procedure Standardizzate: obbligo o facoltà

Alcune imprese hanno chiesto al Ministero di pronunciarsi sulla possibilità che le aziende fino a 10 lavoratori possano preparare il documento di valutazione dei rischi (di seguito DVR) applicando integralmente l'art. 28 D.Lgs. n. 81/2008, senza tuttavia utilizzare le procedure standardizzate di valutazione dei rischi, previste dall'art. 29, comma 5, D.Lgs. 81/2008.

A tale riguardo, va evidenziato come l'art. 17, comma 1, lettera a), D.Lgs. 81/2008 imponga al datore di lavoro l'obbligo (indelegabile) di valutare tutti i rischi con la conseguente elaborazione del DVR.

L'articolo 28 D.Lgs. 81/2008 identifica, al comma 2, lettera a), l'oggetto della valutazione dei rischi nel dettaglio specificando, in particolare, che "la

scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativa di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione".

L'articolo 29 D.Lgs. 81/2008 individua, poi, le modalità di effettuazione della valutazione del rischio prevedendo, al comma 5, che "i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi (...) sulla base delle procedure standardizzate di cui all'art. 6, comma 8, lett. f)". Tali procedure standardizzate verranno utilizzate innanzitutto dalle aziende che occupano fino a 10 lavoratori, vale a dire da quelle aziende alle quali è oggi concesso di autocertificare la valutazione dei rischi (art. 29, comma 5, secondo periodo).

Tutto ciò premesso, il Ministero, con l'interpellato n. 7/2012, ha fornito le seguenti indicazioni: la previsione di cui all'art. 29, comma 5, D.Lgs. 81/2008 è diretta a fornire alle aziende di limitate dimensioni (fino a 10 lavoratori) uno strumento che permetta alle medesime di redigere il proprio DVR in modo coerente con quanto previsto dagli artt. 28 e 29 D.Lgs. 81/2008.

I principi imposti al datore di lavoro in materia di valutazione dei rischi sono puntualmente elencati agli articoli 28 e 29 D. Lgs. 81/2008, spettando al datore di lavoro l'onere di dimostrare, elaborando il DVR, di averli ottemperati, senza eccezioni. Il datore di lavoro di una azienda fino a 10 lavoratori disporrà delle procedure standardizzate quale strumento identificato dal Legislatore per la redazione del DVR in contesti lavorativi di limitate dimensioni, senza che ciò implichi che egli non possa dimostrare - attraverso la predisposizione di un DVR per mezzo di procedure eventualmente non corrispondenti a quelle standardizzate - di avere rispettato integralmente le disposizioni in materia di valutazione dei rischi di cui agli articoli 17, 28 e 29 D.Lgs. 81/2008.

Qualora una azienda con meno di dieci lavoratori abbia già un proprio DVR (in quanto ha deciso di non avvalersi della facoltà di autocertificare la valutazione dei rischi, ma di preparare comunque un DVR pur non essendovi obbligata), tale documento non dovrà essere necessariamente rielaborato secondo le indicazioni delle procedure standardizzate, fermi restando i sopra richiamati obblighi di aggiornamento, legati alla natura "dinamica" del DVR. ■

